

Le ragioni del bilanciamento nel processo costituzionale. *A commento dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016**

di **Giulia Narcisi** – Dottoranda di ricerca in diritto costituzionale e diritto pubblico generale, Università La Sapienza di Roma

ABSTRACT: Awaiting the pronouncement of the Constitutional Court about the Messina Court ordinance (17 - 24 February 2016), the paper deals with some procedural aspects of the electoral laws within the Constitutional trial, above all because of its peculiar nature. Therefore, the paper suggests a comparison with the ordinance n.12060/2013, a very similar case occurred recently.

SOMMARIO: 1. *Rilevanza e pregiudizialità costituzionale.* – 2. *Leggi minus quam perfectae: il caso delle leggi elettorali e l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Messina.* – 3. *Alcune conclusioni all'esito del confronto tra le ordinanze di rimessione della Corte di Cassazione, n.12060/2013, e del Tribunale di Messina del 17-24 febbraio 2016.*

1. Rilevanza e pregiudizialità costituzionale

In attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata, rispetto ad alcune disposizioni della legge del 6 maggio 2015 n.52¹, dal Tribunale ordinario di Messina² con ordinanza del 17 febbraio 2016³, sembra interessante constatare come la più recente

*Lavoro sottoposto a referaggio secondo le Linee guida della Rivista.

¹ Per il dibattito dottrinale sorto attorno alla legge n.52/2015 si rimanda, per i profili attinenti al merito, fra gli altri a: L. Trucco, "Il sistema elettorale italicum bis alla prova della sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014 (atto secondo)", in Consulta OnLine fasc. 1/2015; A. Rauti, "L'Italicum fra liturgia elettorale e prove di bipartitismo", in Rivista AIC n.2/2015 pubbl. 12/06/2015 e, più in generale, A. Rauti "I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n.1 del 2014. Problemi e prospettive", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014.

² A cui si è unita, in data 05 luglio, anche la rimessione del Tribunale di Torino.

³ Con Decreto del Presidente della Corte costituzionale è stata fissata per il 4 ottobre l'udienza pubblica per la discussione del ricorso sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Messina con ordinanza del 17-24 febbraio.

giurisprudenza⁴ abbia dato nuova luce al dibattito circa il profilo processuale della *pregiudizialità* costituzionale, con speciale riguardo al sindacato di *rilevanza* sull'ordinanza di rimessione.

Il giudizio di rilevanza della questione, sia detto in chiave introduttiva, costituisce inevitabile corollario della previsione di incidentalità del giudizio costituzionale, quale espressione del *legame oggettivo* tra giudizio a quo e questione sollevata nel giudizio di costituzionalità o *nesso di strumentalità* fra la decisione rimessa al giudice delle leggi e la sua applicazione al giudizio a quo⁵. *Presupposto indefettibile è che vi sia un giudizio, e che la questione (eccepita dalla parte che possa avervi interesse, oppure rilevata ex officio dal giudice all'infuori di ogni sollecitazione di parte) sia ad esso inerente.*⁶ Si è rilevato, pertanto, come il sindacato di rilevanza abbia esito positivo ogni volta che il giudizio a quo ed il giudizio *ad quem* incarnino due *petita* differenti⁷. Diversamente opinando, si ricadrebbe nelle logiche di un giudizio avulso dal delineato sistema incidentale: questioni poste *per mero interesse scientifico o per una ragione politica generale*, oltre che *teoriche, ipotetiche*, o in breve, promosse con l'esclusivo intento di espungere dall'ordinamento una legge asseritamente incostituzionale, sono considerate inammissibili per difetto di rilevanza⁸ *dato che la questione di costituzionalità assorbirebbe in sé integralmente l'oggetto della causa principale.*⁹

Nella definizione di pregiudizialità costituzionale, si rinvengono, certo, una serie di scostamenti rispetto alle tipologie processuali comuni: i rapporti tra processo pregiudicante e processo pregiudicato appaiono, in tal sede, caratterizzati da una necessaria e quasi "genetica" dipendenza, resa evidente dalla impossibilità di autonoma produzione in giudizio della questione rimessa all'incidente di costituzionalità, tanto da far parlare di *questione pregiudiziale*¹⁰, nonché di *pregiudizialità in senso logico* piuttosto che *tecnico*. *Discrimen* che rende pacifica l'instaurazione del controllo sulla rilevanza della questione da parte del giudice delle leggi.¹¹ Nondimeno, i due giudizi costituiscono momenti differenti, giacché differente ne è l'oggetto; è proprio la valutazione di rilevanza ad evidenziare tale differenza, oltre alla sussistenza di una *strumentalità* declinata quale pregiudizialità costituzionale¹²: *il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.*¹³

⁴ V. Corte cost. sent. n. 1/2014; Cass. I civ., sent. n.8878/2014; Cass. I civ., ord. n.12060/2013; Corte cost. n.10/2015; Corte cost. n.178/2015.

⁵ Per approfondimenti si rimanda a G. Zagrebelsky, V. Marcenò "Giustizia costituzionale" – Il Mulino, Bologna 2012, 282 ss.

⁶ V. Crisafulli, "Lezioni di diritto costituzionale II", Cedam, Padova 1982, 244

⁷ Fra le altre, cfr. Corte cost. sent. n.4/2000, richiamata peraltro nell'ordinanza in commento assieme alla sent. n.59/1957.

⁸ Cfr. Corte cost. sentt. n.65/1964, 256/1982, ord. n.175/2003

⁹ G. Zagrebelsky – V. Marcenò, "Giustizia costituzionale" cit., 286

¹⁰ Piuttosto che di instaurazione di un distinto giudizio pregiudiziale. Sul punto cfr. G. Zagrebelsky, V. Marcenò "Giustizia costituzionale" – Il Mulino, Bologna 2012, 285

¹¹ Cfr. V. Crisafulli, "Lezioni di diritto costituzionale II", Cedam, Padova 1982, 260

¹² *Anche ad ammettere che il giudizio principale fornisca la semplice occasione del processo costituzionale, si tratterebbe pur sempre di un'occasione necessaria; che, peraltro, siffatta premessa non è esatta, perché, a ben guardare, il cordone ombelicale che lega i due processi non si rompe mai del tutto, la decisione che la Corte emetterà*

In una simile strutturazione di sistema, nelle maglie dell'incidentalità per come alla legge costituzionale n.1/1948 ed alla legge ordinaria n.87/1953, alcune note critiche permangono circa i diritti soggettivi costituzionalmente tutelati e violati in sede legislativa: ossia su quale sia, se sia possibile, la modalità di definizione di fattispecie in cui il *petitum* del giudizio a quo e la questione di legittimità rimessa alla Consulta sostanzialmente coincidano¹⁴. Considerazioni, queste, che già spingevano parte della dottrina a profilare l'opportunità di nuove modalità d'accesso al giudizio costituzionale nel senso di un ricorso diretto a tutela dei diritti fondamentali, tale da marginalizzare le cd. zone franche del sindacato della Consulta, anche in considerazione dei risultati raggiunti o meno dalla modulazione di un giudizio in via solo incidentale¹⁵; ad oggi, il problema deve dirsi riproposto da quella giurisprudenza che si richiamava in apertura: dall'ordinanza di rimessione della Cassazione n.12060/2013, ed ancor più dalla sentenza n.1/2014 della Corte costituzionale, la questione della complessiva assimilazione dei *petita* emerge con evidenza.

2. *Leggi minus quam perfectae: il caso delle leggi elettorali e l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Messina*

A ben vedere, la questione della legge elettorale quale *zona franca* del giudizio di costituzionalità è risalente e ben rientra tra quelle che potrebbero costituire potenziale oggetto del controllo di costituzionalità ma rispetto alle quali, a causa della delimitazione dei propri compiti o delle regole processuali di accesso alla giustizia costituzionale, la Corte non è messa in grado di pronunciarsi¹⁶.

sul merito della questione rivolgendosi anche, ed anzi in primo luogo, al processo principale. V. Crisafulli, "Lezioni" cit., 259

¹³ Art. 23 legge n.87/1953.

¹⁴ Cfr., fra le altre, le considerazioni di G. U. Rescigno, Intervento per Incontro di studio promosso dall'Università degli studi di Firenze e Diritto Pubblico, Firenze 27 novembre 2015. V. anche C. Pinelli, "Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale e nozione di giudice a quo" in A. Anzon – P. Caretti – S. Grassi (a cura di), "Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale" – Atti del Seminario di Firenze del 28-29 maggio 1999, Giappichelli, Torino, 2000, 618 e ss.. L'A. offre gli esempi del giudizio cautelare ex art.700 c.p.c. nonché quello della legittimazione del Giudice di sorveglianza a sollevare questione di legittimità costituzionale di norme restrittive del diritto di difesa nel procedimento di applicazione di una misura di sicurezza detentiva: si tratta di casi in cui "*la scelta della Corte procede dunque da un bilanciamento che tende a privilegiare la tutela dei diritti fondamentali tanto sulla regola costituzionale del riparto di giurisdizione quanto sulla regola della natura giurisdizionale del procedimento a quo. Ma non si tratta di strappi irrilevanti. Una strada alternativa consisterebbe, di nuovo, nella introduzione del ricorso diretto alla Corte*" (p. 623).

¹⁵ Cfr., per tutti, R. Romboli, "Ampliamento dell'accesso alla Corte costituzionale e introduzione di un ricorso diretto a tutela dei diritti fondamentali", A. Anzon – P. Caretti – S. Grassi (a cura di) "Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale" – Atti del Seminario di Firenze del 28-29 maggio 1999, Giappichelli, Torino, 2000, 631 e ss.

¹⁶ Ad ulteriore approfondimento cfr. A. Pizzorusso "Zone d'ombra e zone franche della giustizia costituzionale italiana", consultabile in Consulta OnLine all'indirizzo <http://www.giurcost.org/studi/PizzorussoGrossi.htm> - v., più in generale, Atti dei due Seminari organizzati dal Gruppo di Pisa sulle zone d'ombra della giustizia costituzionale, Genova 10 marzo 2006 e Modena 13 ottobre 2006: R. Balduzzi, P. Costanzo (a cura di) "Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi. Genova, 10 marzo 2006" e R. Pinardi (a cura di) "Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione e sull'ammissibilità del referendum abrogativo. Modena, 13 ottobre

Almeno fino alla sentenza della Consulta n.1/2014, sia detto che non sembrava esservi un giudice nell'ordinamento giuridico di fronte al quale sollevare un problema di costituzionalità della legge elettorale. D'altra parte, la possibilità della sua sottoposizione alla Consulta da parte degli organi delle Camere in sede di verifica dei poteri appariva improbabile, sia per la difficoltà di riconoscere loro funzioni giurisdizionali, sia per la scarsa probabilità che i parlamentari volessero porre in discussione il momento stesso del loro incarico, nonostante risalente ed affascinante sia il dibattito sorto attorno alla possibilità di adire il Giudice delle leggi per il tramite di un istituto che, comunque, *condivide le sue radici con l'istituto dell'immunità parlamentare*, quale prerogativa di tutela dell'integrità assembleare¹⁷. La previsione dell'articolo 66 Cost., per cui *Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità*, ha infatti posto, nel tempo, non pochi problemi circa la possibilità di sollevare il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali, sulla scorta della natura, politica o giurisdizionale, da attribuire alla stessa verifica dei poteri^{18, 19}.

Se le elezioni amministrative, regionali e dei membri italiani al Parlamento europeo godono, poi, della previsione di un contenzioso sullo svolgimento delle operazioni elettorali, ben rinvenendo negli ordinari rimedi giurisdizionali un'Autorità competente alla risoluzione di questioni inerenti l'elettorato attivo e passivo, il vuoto di tutela giurisdizionale nel settore delle elezioni politiche emerge ancor più forte, soprattutto con riferimento alle controversie concernenti gli atti del procedimento elettorale preparatorio²⁰. Si confronti poi, sul punto, la recente sentenza della Corte

2006". P. Carnevale in "Nel limbo delle leggi" R. Bin (a cura di), Giappichelli, Bologna 2012, 182 definisce la materia elettorale, in Italia, come uno dei casi di leggi "inespugnabili" per il giudice costituzionale. L. Elia nella voce "Elezioni politiche (contenzioso)" – Enc. Dir. vol. XIV, Milano 1965, 761, definì, peraltro, "platonico" il controllo effettuabile sulla legittimità della stessa legge elettorale dagli organi delle Camere durante la procedura di verifica dei poteri.

¹⁷ M. Manetti, "L'accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali" in A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a cura di) "Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale" – Atti del Seminario di Firenze svoltosi il 28-29 maggio 1999, Giappichelli, Torino 2000

¹⁸ Sul punto si rimanda, per ulteriori approfondimenti, ai contributi di L. Elia, "Elezioni politiche (contenzioso)", in Enc. del diritto vol. XIV, Milano 1965; V. Lippolis, Art. 66 in G. Branca (a cura di) "Commentario alla Costituzione", Bologna – Roma 1986; C. Pinelli, "Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale e nozione di giudice a quo" cit.; A. Manzella, "Il Parlamento", Il Mulino, Bologna, 2003; A. Oddi, "La nozione di giudice a quo" in R. Balduzzi – P. Costanzo (a cura di) "Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi", Giappichelli, Torino 2007, 28 e ss.; ivi anche M. Siclari, "Il procedimento in via incidentale", 11 e ss. e F. Biondo "Oggetto e parametro", 54 e ss.; S. Lieto, "Per un incremento di latitudine del controllo di costituzionalità. Estensione del concetto di giurisdizione per l'accesso in via incidentale, a partire dalla verifica dei poteri delle Camere", Rivista AIC n.1/2014 pubbl. 07/02/2014.

¹⁹ Cfr. anche l'ordinanza n.512/2000 Corte cost. nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), in combinato disposto tra loro, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1996 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio che dichiarava manifestamente inammissibile la questione; la Consulta considerava, in quella sede, come "*di una questione di legittimità costituzionale vi (sia) nella specie soltanto una parvenza, poiché nella sostanza si sollecita una radicale riforma legislativa, che eccede i compiti di questa Corte*".

²⁰ Per approfondimenti cfr. A. Travi, "Lezioni di giustizia amministrativa", Giappichelli, Torino 2012, 359 ss. – cfr. anche Cass. Sez. Un. 8 aprile 2008 n.9151: che statui il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo su "*ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle all'ammissione delle liste*", giacché si tratta di settore che "*compete in via esclusiva al giudizio delle Camere, restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito di qualsiasi autorità giudiziaria*" – pt.2.2 della motivazione. La questione era sorta

costituzionale n.110/2015²¹ a proposito della sottoposizione al sindacato di costituzionalità di una legge elettorale che non disciplinava le elezioni di Camera e Senato: esistendo, in questo caso, degli organi giurisdizionali di fronte ai quali svolgere l'accertamento relativo alla tutela del diritto di voto, la Consulta riteneva che la rimessione al giudice delle leggi dovesse rivestire parametri di rilevanza più stringenti, nel rispetto delle più strette logiche di incidentalità²².

Minus quam perfectae, quindi: leggi che, seppur incostituzionali, non trovano giudice²³; emblematiche appaiono, nell'ordine di idee su esposto, le vicende della legge elettorale n.2 70/2005, dichiarata infine costituzionalmente illegittima con sentenza n.1/2014²⁴ e nelle quali già il fecondo momento interpretativo sorto attorno al referendum Morrone – Parisi ed alla reviviscenza del *Mattarellum* hanno rappresentato il culmine dell'esigenza di un intervento nel settore²⁵.

Questione, quella del difficile accesso delle leggi elettorali ad un sindacato di costituzionalità, divenuta poi ovvio centro argomentativo della sentenza n.1 del 2014²⁶: *l'esigenza di garantire il*

relativamente al caso del Sig. G. Piazza, rispetto all'ammissibilità del suo contrassegno di lista alle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008. Cfr. anche F. Scoca "Elezioni politiche e tutela giurisdizionale", Giur. Cost. 2009, 3613 ss.

²¹ Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), promosso dal Tribunale ordinario di Venezia, nel procedimento vertente tra B.F. ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 9 maggio 2014, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2014. La Corte costituzionale dichiarava quindi inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Venezia.

²² Sulla sentenza 110/2015 si rimanda ai commenti di S. Lieto – P. Pasquino "Porte che si aprono e che si chiudono. La sentenza n.110 del 2015" – Forum di quaderni costituzionali, 24 giugno 2015; G. D'Amico "Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sentenza n.1 del 2014

²³ G. U. Rescigno, Intervento cit., Firenze, 27 novembre 2015

²⁴ La Corte costituzionale PQM 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica); 3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

²⁵ Per un approfondimenti: Corte cost. sentenza n.13/2012; A. Celotto "Reviviscenza degli atti normativi", Enc. Giur., Treccani, Roma 1998,1-9; ma anche fascicolo Nomos – le attualità nel diritto, n.1/2012 (AA. VV.); P. Carnevale, "Tornare a vivere: ma è sempre un vantaggio? Riflessioni in tema di abrogazione, reviviscenza e referendum elettorali", Rivista AIC n.4/2011; A. Morrone, "Abrogazione e reviviscenza nella motivazione della sent. n.13 del 2012 della Corte costituzionale" in Giur. Cost. n.1/2012; M. Ruotolo, "Un'inammissibilità annunciata – commento a prima lettura Corte cost. sent. n.13/2012" in Federalismi n.3/2012; v. anche, più in generale, A. Gigliotti, "L'ammissibilità dei referendum in materia elettorale", Giuffrè, Milano 2009, P. Carnevale, "Può il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo divenire la sede del controllo di costituzionalità sulla legislazione elettorale?", Rivista AIC 14 gennaio 2008 e C. Pinelli, "Problemi costituzionali della legge elettorale vigente e del referendum abrogativo di talune sue disposizioni" in M. Siclari (a cura di) "I mutamenti della forma di governo tra modificazioni tacite e progetti di riforma", Aracne, Roma 2008. Riferimenti giurisprudenziali sui referendum in materia elettorale: Corte cost. sentt. n.27/1981, n.29/1987, n.47/1991, n.32/1993, n.15/2008 e n.16/2008, n.13/2012.

²⁶ Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

principio di costituzionalità rende quindi imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte – che «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» (sentenza n. 387 del 1996) – anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte» (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976)²⁷, ²⁸.

La svolta cui si è giunti con la sentenza n.1/2014 sembra da cogliersi pertanto, alla luce di quanto su rilevato, nell'attività di bilanciamento dei profili processuali della rilevanza e pregiudizialità costituzionale, per come su esposti, condotta rispetto alla peculiarità della situazione giuridica soggettiva tutelata; accolta la prospettiva del diritto di voto quale diritto inviolabile *a mezzo del quale si manifestano la sovranità popolare e la stessa dignità dell'uomo*, a tutela permanente ed *il cui esercizio da parte dei cittadini può avvenire in qualunque momento*²⁹, è dunque emblematico che il Tribunale di Messina così abbia argomentato: *uno stato di incertezza al riguardo ne determini un concreto pregiudizio, idoneo a giustificare la sussistenza (...) dell'interesse ad agire per ottenerne la rimozione in carenza di ulteriori rimedi, direttamente utilizzabili con analoga efficacia, per la tutela giurisdizionale di quel fondamentale diritto*³⁰.

Nel caso che ci occupa, come è noto, la controversia instaurata di fronte al Tribunale siciliano originava dal deposito di un ricorso ex art.702 bis c.p.c. a mezzo del quale i ricorrenti chiedevano

e del Senato della Repubblica); degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005, promosso dalla Corte di cassazione nel giudizio civile vertente tra Aldo Bozzi ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro con ordinanza del 17 maggio 2013.

²⁷ Corte cost. sent. n.1/2014 – pt.2 Cons. dir.

²⁸ Per completezza di trattazione nella materia che qui occupa, sia dato conto del testo di riforma costituzionale approvato da entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei componenti in seconda votazione, «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». (16A03075), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 ed in attesa di sottoposizione a referendum popolare, che così dispone all'articolo 13 (modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione): « All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dai seguenti: « Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata ». All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: <La Corte Costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma>”.

Per ulteriori approfondimenti in relazione al controllo preventivo di costituzionalità della legge elettorale si segnalano i contributi di F. Dal Canto, “Qualche osservazione sulla proposta di introduzione del ricorso preventivo di costituzionalità avverso le leggi elettorali” in Osservatorio sulle fonti, fasc. 1/2015; A. Rauti, “Il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali di Camera e Senato” in Federalismi.it 23 marzo 2016 (Focus riforma costituzionale).

²⁹ Per come formulata in Cass. ord. n.12060/2013

³⁰ Ibidem

che fosse riconosciuto ed accertato il loro diritto soggettivo di elettorato, ai fini della personale, libera e diretta partecipazione alla vita politica della Nazione. All'uopo, gli stessi chiedevano il riconoscimento e la dichiarazione dell'applicazione della legge elettorale del 5 maggio 2015 n.52 quale lesiva di tale diritto soggettivo e che, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 della legge n.87/1953, la questione fosse rimessa al giudice costituzionale.

Come ben emerge dall'instaurata controversia, i ricorrenti miravano all'ottenimento di una sentenza di accertamento agli effetti di cui all'art.2909 c.c., finalizzata alla produzione del giudicato circa l'esistenza o meno del diritto soggettivo posto alla base del ricorso. La sussistenza dell'interesse ad agire ex art.100 c.p.c., tuttavia, dovrebbe consistere non tanto nello stato di incertezza sul quale fa perno la richiesta di accertamento positivo o negativo, quanto piuttosto nella concretezza ed attualità dell'incertezza su cui è richiesto lo stesso accertamento³¹. Questione, questa, che presenta i profili maggiormente problematici nell'ordinanza di rimessione del 17 febbraio scorso, volta all'accertamento di un diritto di non immediata applicazione e tale da configurare un giudizio di costituzionalità *quasi astratto*³².

La Corte costituzionale nella sentenza n.1/2014 aveva risolto tale problematica, pronunciandosi sull'ordinanza di rimessione della Cassazione n.12060/2013, nella separazione fra le vicende processuali del giudizio ordinario e di quello costituzionale e, dunque, sulla scorta del giudicato

³¹ Sul punto, ad ulteriore avallo di quanto asserito, si segnala la ricostruzione di G. Repetto in "Il divieto di fictio litis come connotato della natura incidentale del giudizio di costituzionalità. Spunti a partire dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione in tema di legge elettorale", Rivista AIC n.3/2013, pubbl. 21/09/2013. L'A. così affermava (p. 9): *"la atipicità delle azioni di accertamento può essere resa compatibile con i caratteri essenziali dell'incidentalità se di quest'ultima si enfatizza il suo essere ancorata a situazioni concrete e quindi caratterizzata finalisticamente dall'esigenza di non lasciar disperdere richieste di tutela di diritti costituzionali che risultino non pretestuose o fittizie appunto perché (e nella misura in cui siano) validamente instaurate presso il giudice a quo. È questo e non altro, in definitiva, il significato profondo della centralità assunta dal requisito dell'interesse ad agire nel qualificare il nesso di incidentalità e nella conseguente funzione di smascheramento di eventuali liti pretestuose"*.

Cfr. anche A. Cerri "Ci sarà pure un giudice a Berlino! Il mugnaio di Postdam e la legge elettorale", Nomos 1/2013. L'A. così considerava (p. 1): *"Il problema, allora, è uno solo: se sussista legittimazione ed interesse ad agire nell'azione originaria (ricordo le considerazioni di A. M. Sandulli, proprio con riguardo al tema della c. d. fictio litis) oppure se non sussista. Se questa legittimazione ed interesse sussistono, allora sarà proponibile, in tale sede, anche questione di legittimità costituzionale; altrimenti non sarà proponibile. A ciò deve aggiungersi la considerazione che "giudice privilegiato" su tale legittimazione od interesse è proprio il giudice comune, non la Corte costituzionale; che, invece, esercita un controllo "di secondo grado" di semplice "plausibilità", come di recente ripete, delle motivazioni di quel giudice (in precedenza si esprimeva in termini di "non manifesta arbitrarietà")"*.

³² Rispetto a quanto sopra considerato, la nota critica è da cogliere nel fatto che la legge elettorale n.52/2015 sarebbe stata applicabile solo a far data dal 1 luglio 2016. Cfr., a tal proposito, le osservazioni di M. Cosulich, "Contra Italicum, ovvero dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016. Nota editoriale", Osservatorio AIC 4 marzo 2016, 3. L'A. così scrive: *"Per quanto attiene all'accesso alla Corte costituzionale potrebbe quindi concludersi che il Tribunale di Messina traccia, per le leggi elettorali delle Camere del Parlamento e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale e di cassazione, un'agevole via incidentale che comporta un controllo di costituzionalità di tipo quasi astratto, in quanto esercitato a prescindere dall'applicazione della legge; è sufficiente che la legge elettorale parlamentare sia vigente, anche se non applicabile (com'è oggi, sino al 1° luglio 2016, la legge n. 52 del 2016), e che un giudice civile la reputi (astrattamente) lesiva del diritto di voto, perché essa possa giungere al giudizio della Consulta"*. Cfr. anche R. Romboli, "La costituzionalità della legge elettorale 270/05: la Cassazione introduce, in via giurisprudenziale, un ricorso quasi diretto alla Corte costituzionale?", in Foro it. 2013, I.

interno formatosi già in sede d'appello, giacché le censure sull'interesse ad agire non erano state oggetto di riproposizione in sede di legittimità³³.

Pure i contrasti dottrinali, sorti all'indomani della sentenza n.1/2014 della Corte costituzionale, se da un lato prendevano in considerazione il superamento dei confini dell'incidentalità del giudizio costituzionale, anche rispetto al pericolo di *destrutturazione delle regole del processo*, dall'altro già evidenziavano la peculiarità della tutela di leggi elettorali, ove sembra più difficile la sottoposizione al giudizio della stessa Corte³⁴. Così opinando, anche la questione dell'eventuale identificazione fra *petita* era stata risolta nell'indicazione di eccezionalità di quei casi, eccezionali ma evidentemente esistenti e di stretta attualità, nei quali *la violazione del diritto soggettivo avviene direttamente da parte della legge, e non da parte di atti applicativi della legge*³⁵ e l'incidentalità del giudizio è pur sempre conservata dal filtro del giudice a quo³⁶. Sia consentito ricordare, a mera suggestione, l'opinione dottrinale di fine anni Sessanta costruita attorno al ruolo dell'art.1 della legge costituzionale del 1948 e del processo quale mera *occasione* della questione di costituzionalità³⁷.

Le preoccupazioni di un eccessivo ampliamento delle vie d'accesso al giudizio di costituzionalità potevano, peraltro, essere ricondotte all'eccezionalità del momento storico, agli ostacoli legati ad una legge elettorale al di fuori dei principi regolanti la corretta espressione del voto, tuttavia anche la questione dei giudizi di accertamento forniva alcuni argomenti alla *destrutturazione* processuale.

In ogni caso, in entrambi i recenti casi menzionati, sia per la Cassazione che per il Tribunale siciliano, il giudizio di rilevanza è detto superato positivamente dal rilievo per cui *l'accertamento del diritto soggettivo richiederebbe la verifica di altre condizioni da cui la legge fa dipendere l'esercizio del diritto di voto*. Entrambe le argomentazioni giurisprudenziali sostengono, infatti, come *non osta a tale valutazione la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme di legge costituisca l'unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità*

³³ A ben opinare, profili di concretizzazione dell'interesse ad agire sono comunque ravvisabili, a differenza della rimessione siciliana, nell'accertamento – costitutivo richiesto rispetto alla rimozione di una situazione normativa lesiva creata dallo svolgimento delle elezioni politiche. Sul punto cfr., ancora, G. Repetto "Il divieto di fictio litis" cit., 11.

³⁴ AA. VV. Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell'incostituzionalità di talune disposizioni della l. n. 270 del 2005, Osservatorio AIC luglio 2014

³⁵ G. U. Rescigno, Intervento cit.

³⁶ "Si tratta pur sempre di un incidente processuale sollevato da un giudice che dovrebbe applicare al petitum di una parte una legge incostituzionale e dunque chiede che si pronunci la Corte costituzionale. Io non vedo nessuna violazione di ordine procedurale"- G. U. Rescigno, Intervento cit.

³⁷ G. Zagrebelsky: stando a tale orientamento, se l'art.1 della legge costituzionale n.1/1948 costruisce un sistema di incidentalità che individui del processo a quo un mero filtro per questioni di costituzionalità adeguatamente motivate, il successivo art.23 della legge ordinaria n.87/1953 restringerebbe eccessivamente il campo di operatività della prima, oltre a dare esclusiva prevalenza all'interesse concreto del giudizio a quo rispetto all'interesse generale all'espunzione dall'ordinamento di norme incostituzionali. L'interpretazione adeguatrice proposta da detta dottrina rispetto all'art.23 della legge n.53/1987 andava nel senso in cui questo opererebbe nella normalità e maggioranza dei casi, mentre sarebbe l'art. 1 della legge costituzionale ad avere applicazioni nelle ipotesi, residuali ma esistenti, in cui la questione di legittimità costituzionale cada su disposizioni per cui un giudizio di rilevanza classico non fosse possibile.– Cfr. Giur. Cost. 1969, 1001 ss.

costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a pronunciarsi (Corte cost. sent. n.4/2000; n.59/1957)³⁸.

A ben guardare però, i profili maggiormente problematici della remissione siciliana spostano ulteriormente la prospettiva d'indagine: vi è da considerare la questione dell'anticipazione della tutela richiesta rispetto all'applicazione della legge elettorale tacciata di incostituzionalità, divenuta applicabile solo dal 1 luglio scorso. A conforto di quanto ora asserito è sufficiente un confronto con la sentenza n.1/2014 pronunciata dal giudice delle leggi e, soprattutto, con la conseguente sentenza n.8878/2014 della Corte di Cassazione, di definizione del giudizio a quo.

Se si segue il ragionamento sviluppato dalla Corte di Cassazione a sostegno della rilevanza della questione per la definizione del giudizio a quo, e dunque delle ragioni dell'incidentalità del giudizio, essa può agevolmente rinvenirsi nel fatto che *l'accoglimento delle proposte questioni di legittimità costituzionale non ha esaurito la tutela invocata dai ricorrenti nel giudizio principale, che si può realizzare solo a seguito e in virtù della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta le conseguenze della pronuncia costituzionale e, in particolare, se vi sia stata una lesione giuridicamente rilevante del diritto di voto*³⁹.

La Corte di Cassazione, nel prosieguo della motivazione, sosteneva come effettivamente la dedotta lesione fosse venuta ad esistenza per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali, giacché i cittadini elettori si erano trovati ad esercitare il diritto di voto in maniera non eguale né libera o diretta, a causa dell'incostituzionalità del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, alterato da un premio di maggioranza eccessivo ed a causa dell'impossibilità di scegliere i rappresentanti in Parlamento⁴⁰. In tal senso, a dire della Cassazione, *la tutela riconosciuta dall'ordinamento ai ricorrenti elettori, oltre all'accertamento per il passato della lesione subita e del diritto al rimborso delle spese sostenute per conseguire tale risultato processuale, è quella, pienamente satisfattiva, della riparazione in forma specifica per effetto della sentenza costituzionale che ha ripristinato la legalità costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali*.

La questione poteva allora trovare un, seppur precario, ancoraggio di pregiudizialità costituzionale nel residuale *accertamento per il passato della lesione subita*, e dunque nel non esaurimento della tutela richiesta dai ricorrenti in primo grado; a prescindere dalla condivisione o meno di tale considerazione alla base dell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale ha comunque avuto cura di darne legittimazione, così pronunciando nella sentenza n.1/2014: *il rimettente, con argomentazioni plausibili, ha altresì sottolineato, in ordine alla natura ed oggetto*

³⁸ “Le osservazioni, alle quali la Corte indulge, circa la non-coincidenza dei due giudizi (la condanna alle spese, la necessità di riassumere il giudizio, ecc.) appaiono, come effettivamente sono, inutili divagazioni per tentare di rimanere in coordinate tradizionali che, in questa pronuncia, sono sostituite da coordinate diverse”- G. Zagrebelsky – Giur. Cost. n.3/2014

³⁹ Cass. sent. n.8878/2014

⁴⁰ Cfr. Cass. sent. n.8878/2014, la quale ripropone peraltro un passo della sentenza Corte cost. n.1/2014 “in definitiva”, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della identificazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione” – pt.5.1

dell'azione, che gli attori hanno agito allo scopo «di rimuovere un pregiudizio», frutto di «una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un'attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali». (...) Pertanto, l'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale non esaurirebbe la tutela richiesta nel giudizio principale, che si realizzerebbe solo a seguito ed in virtù della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta il contenuto del diritto dell'attore, all'esito della sentenza di questa Corte⁴¹.

Sulla scorta di quanto ora riportato, si potrebbe sostenere che la modificazione della realtà giuridica a mezzo della legge costituzionalmente illegittima sia effettivamente avvenuta, tanto che è stato onere degli attori attivarsi ai fini della rimozione del pregiudizio scaturito loro dall'esercizio del diritto di voto a mezzo della legge elettorale incostituzionale.

Nel caso dell'ordinanza del Tribunale siciliano, invece, interessante sarà verificare come la Corte costituzionale deciderà di pronunciarsi rispetto ad una questione che nasce come meramente ipotetica, stante l'applicabilità della legge elettorale solo a far data dal 1 luglio 2016. Lo scostamento tra vigenza ed applicabilità della nuova normativa non sembrerebbe superabile alla luce del rilievo che, nell'eventualità di una consultazione elettorale programmata prima del 1 luglio 2016, questa si sarebbe svolta con la legge elettorale 270/2005 per come riformata dalla sentenza n.1/2014.

Sarà, dunque, interessante constatare se la Consulta vorrà aderire all'interpretazione data dai giudici di Messina, i quali hanno creduto di superare l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, stante l'inapplicabilità della norma censurata, formulata dall'Avvocatura erariale, sul rilievo per cui *l'espressione del voto – (...) – rappresenta l'oggetto di un diritto inviolabile e “permanente”, il cui esercizio da parte dei cittadini può avvenire in qualunque momento (...)*⁴², o se, al contrario, sposterà l'attenzione sulla maggiore delle

⁴¹ Corte cost. sent. n. 1/2014, pt.2 Cons. dir.

⁴² Sul punto la Corte costituzionale nella sentenza n.1/2014 così aveva argomentato: *In ordine all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in esame, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, siffatto controllo ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) «va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere» (tra le molte, sentenza n. 263 del 1994). Il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale, sono, inoltre, rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile (fra le più recenti, sentenze n. 91 del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010). Nella specie, la Corte di cassazione, con motivazione ampia, articolata ed approfondita, ha plausibilmente argomentato in ordine sia alla pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, sia alla rilevanza delle medesime. Essa ha affermato che nel giudizio principale è stata proposta un'azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata – come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è desunta dal principio dell'interesse ad agire – ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. L'esistenza di detto*

problematiche, questa volta di diritto processuale, ossia riterrà configurato un peculiare controllo di costituzionalità quasi astratto e prescindente dall'applicazione della legge tacciata di incostituzionalità⁴³.

3. Alcune conclusioni all'esito del confronto tra le ordinanze di rimessione della Corte di Cassazione, n.12060/2013, e del Tribunale di Messina, 17-24 febbraio 2016

La continuità con i principi della rimessione della Cassazione è evidente nella rimessione siciliana e, dopo una sicuramente rivoluzionaria sentenza della Consulta, era plausibile che altri giudici volessero investire la Corte di questioni analoghe, stante l'avvenuta legittimazione di un giudizio dalle evidenti peculiarità. È, tuttavia, sulle "estreme conseguenze"⁴⁴ cui si è spinta la rimessione messinese che si è tentato di ricostruire lo scostamento rispetto alle, sicuramente già di loro innovative, vicende pregresse.

Se il bilanciamento cui si accennava in apertura, tra regole processuali e tutela dei diritti fondamentali, è stato risolto a favore dei secondi nella rimessione della Cassazione, non senza alcuni profili critici sottolineati dalla dottrina, nel caso del Tribunale di Messina sembra che operare un bilanciamento di prevalenza sul diritto sostanziale rispetto ai profili procedurali potrebbe creare un'alterazione degli stessi principi del processo costituzionale.

La vigenza ed applicabilità della legge elettorale n.270/2005 nel giudizio di costituzionalità ha consentito infatti, nei limiti di cui sopra, di ricostruire parzialmente le logiche dell'incidentalità; l'assenza del secondo requisito nella rimessione siciliana farebbe, al contrario, uscire da ogni confine procedurale il giudizio di costituzionalità⁴⁵, in cui la tutela del principio di affidamento gioca un ruolo di non secondaria importanza.

interesse e della giurisdizione – ha sottolineato l'ordinanza – costituisce, peraltro, oggetto di un giudicato interno. La sussistenza dell'uno e dell'altra è stata, infatti, contestata dalle Amministrazioni nella fase di merito, con eccezione rigettata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Milano, e non è stata reiterata dinanzi alla Corte di cassazione mediante la proposizione di ricorso incidentale, con la conseguenza che deve ritenersi definitivamente precluso il riesame di tale profilo. – pt.2 Considerato in diritto.

⁴³ "Il Tribunale di Messina si spinge oltre, laddove la legge n.52 del 2015 viene impugnata dinanzi ai giudici di Palazzo della Consulta a prescindere non solo dalla sua applicazione, ma anche dall'astratta possibilità che quest'ultima si verifichi. È infatti noto che ai sensi dell'art.1 1°c. lett. i legge n.52, la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della legge stessa "a decorrere dal 1° luglio 2016. (...) Per quanto attiene all'accesso alla Corte costituzionale, potrebbe quindi concludersi che il Tribunale di Messina traccia, per le leggi elettorali delle Camere del Parlamento e sulla scorta della giurisprudenza costituzionale e di cassazione, un'agevole via incidentale che comporta un controllo di costituzionalità di tipo quasi astratto, in quanto esercitato a prescindere dall'applicazione della legge" – così M. Cosulich, "Contra Italicum, ovvero dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016", AIC Osservatorio costituzionale, 4 marzo 2016. V. anche S. Gianello, "L'Italicum "a processo": la possibilità concreta per la Corte di un ritorno alla normalità (del giudizio incidentale)", Osservatorio AIC, fasc. 1/2016, 31 marzo 2016.

⁴⁴ Ibidem, 2 e ss.

⁴⁵ Approfondimenti: fra i tanti, E. Cheli "Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri" – Il Mulino, Bologna 1996

Quanto finora rilevato rispetto alle modulazioni del bilanciamento nel processo costituzionale costituisce, a ben guardare, un momento di valutazioni ulteriori, che coinvolgono la struttura di un diritto processuale⁴⁶ che reca in sé una visione più generale delle relazioni costituzionali⁴⁷, tali da coinvolgere “*non soltanto le funzioni ed il ruolo del giudice delle leggi, ma lo stesso modo d’essere della Costituzione*”⁴⁸.

Se esiste, infatti, una tale malleabilità delle categorie del processo costituzionale, è questione da ricercarsi in quella che è stata definita *doppia anima* della Corte costituzionale, da un lato attenta alle esigenze del processo a quo nelle maglie della strumentalità del giudizio, ma dall’altro rivolta alla cura di interessi sicuramente trascendenti le peculiarità del caso singolo: in tal senso, le decisioni della Corte originano sì dalle iniziative processuali, con le conseguenze che ne derivano in termini di regole del processo, ma inevitabilmente creano riflessi sul sistema politico, *la considerazione delle quali da parte della Corte talvolta determina strappi, deroghe, deviazioni dalle regole processuali che essa stessa si è costruita ai fini del dialogo con il giudice a quo*.⁴⁹

Autorevole dottrina, a proposito delle relazioni fra Corte costituzionale e forma di governo, nonché dell’inevitabile collegamento della prima alla seconda, così argomentava: *la rilevanza, ad esempio, a seconda dei momenti e delle circostanze viene intesa, nelle diverse sentenze della Corte, talora come pregiudizialità stretta, talaltra come mera applicabilità ipotetica della disposizione impugnata; altre volte come sicura incidenza nel processo a quo di una emananda sentenza di accoglimento. In qualche caso rilevanza significa meno che niente: addirittura completa emancipazione della Corte dal giudizio a quo*⁵⁰. D’altra parte, se a quanto ora asserito fa da eco il rilievo per cui la giustizia costituzionale, quale *applicazione della costituzione ai casi controversi*, non può prescindere da quella che è definita *teoria della Costituzione*, tale che *ogni concezione della Costituzione porta con sé una concezione del procedimento come ogni concezione del procedimento porta con sé una concezione della Costituzione*, per cui *non esiste un prius e un posterius ma una reciproca implicazione*⁵¹, da simili suggestioni, che hanno molto occupato in passato il dibattito dottrinale, riemergono oggi, forti, le riflessioni sulle istanze del bilanciamento e delle modulazioni che esso subisce, ed inevitabilmente crea, di fronte alla peculiarità dei singoli casi posti all’attenzione della Corte che, lungi dal poter trovare una definizione, riaprono i termini di un dibattito mai sopito fra principi e regole costituzionali.

⁴⁶ Seminario su “Sistemi e modelli di giustizia costituzionale”, Bologna 31 marzo 2009

⁴⁷ C. Mezzanotte, “Processo costituzionale e forma di governo” – in AA VV “Giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale”, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta 13 e 14 novembre 1989, Giuffrè, Milano 1990, 63 e ss; ivi anche G. Zagrebelsky, “Diritto processuale costituzionale?”, 105 e ss.

⁴⁸ C. Mezzanotte, “Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale” in AA. VV. “Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, anche con riferimento ad esperienze straniere”, Giuffrè editore, Milano 1989.

⁴⁹ Cfr. F. Sorrentino “Relazione conclusiva - Corte costituzionale e processi di decisione politica” in AA VV “Corte costituzionale e processi di decisione politica, Giappichelli, Torino 2005, 930 e ss.

⁵⁰ C. Mezzanotte, “Processo costituzionale”, cit., 63.

⁵¹ G. Zagrebelsky, “Diritto processuale”, cit., 107.

